Appello L'Aquila, Sent., 19 maggio 2021 – Pres. **Buzzelli, Cons. Rel. Cucina**

Donazione. L'ingiuria grave richiede una puntuale esplicitazione attraverso fatti concreti e specifici

L'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale il suo significato intrinseco e l'individuazione del bene leso, tuttavia si distacca dalle previsioni degli artt. 594 e 595 c.p. e consiste in un comportamento (esteriorizzato, dunque reso palese a terzi) suscettibile di ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante ed espressivo di un reale sentimento di avversione da parte del donatario, tale da ripugnare alla coscienza collettiva. Tale presupposto non può essere desunto da singoli accadimenti che, pur risultando di per sé censurabili, per il contesto in cui si sono verificati e per una situazione oggettiva di aspri contrasti esistenti tra le parti, non possono essere ricondotti ad espressione di quella profonda e radicata avversione verso il donante che costituisce il fondamento della revocazione della donazione per ingratitudine.
Ciò detto, l'ingiuria grave richiamata dall'art. 801 c.c. (ingiuria che, come detto, deve essere resa conoscibile a terzi), non può essere, è evidente, genericamente allegata dal donante nelle sue manifestazioni vaghe, ma richiede, viceversa, una puntuale e circostanziata esplicitazione, sia in termini di tempo che di luogo, attraverso fatti concreti e specifici.

Donazione indiretta – Revoca per ingratitudine – Insussistenza – **Rif. Leg.** art. 801 cod. civ.

CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA

composta dai Signori magistrati:

Dott. Elvira Buzzelli - Presidente

Dott. Barbara Del Bono - Consigliere

Dott. Augusta Massima Cucina - Consigliere rel.

riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 884/2017 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale del 10.11.2020 tenutasi con trattazione scritta e vertente

TRA

A.R. E A.G., rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Piermichele De Matteis e Micaela Cavallucci, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliati in L'Aquila, alla Via Gabriele D'Annunzio n.4 presso lo studio del primo;

APPELLANTI

E

A.L. elettivamente domiciliato in L'Aquila, in Piazza Santa Giusta n.5, presso lo studio dell'Avv. Silvia Catalucci, rappresentato e difeso dalla medesima giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;

APPELLATO

OGGETTO: Revocazione donazione. Appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 894/2016 pubblicata il 17.11.2016.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione notificato in data 11.04.2012, R.A. e G.A. convenivano in giudizio il figlio L.A. per sentir revocare, per ingratitudine, la donazione indiretta di un immobile sito in L'A., previo accertamento della sussistenza dei presupposti legittimanti l'azione introdotta ai sensi dell'art. 801 c.c..

Deducevano che L.A., insieme alla sorella D.A., avevano acquistato, dalla società P. s.r.l. ed in ragione del 50% ciascuno, il detto immobile con rogito Notar G. del (...). Il pagamento del corrispettivo pattuito, pari ad Euro 210.000,00, era stato effettuato con denaro messo a disposizione dagli attori, genitori degli acquirenti, mediante, in sostanza, una donazione indiretta (in parte, erano stati emessi assegni non trasferibili all'ordine della società venditrice per un importo di Euro

158.400,00, ed in parte, era stata versata direttamente alla stessa una somma di danaro). Deducevano, ancora, che in data 17.09.2007 D.A. aveva ceduto al fratello i propri diritti, pari alla quota di un mezzo pro indiviso dell'intero, della piena proprietà che la stessa vantava sull'immobile citato, al prezzo di Euro 110.000,00: l'operazione era avvenuta sempre con denaro elargito dagli attori a mezzo bonifico in favore del figlio L.A..

Gli attori evidenziavano come fossero emersi nei loro confronti da parte del figlio L., a far data dall'aprile del 2011, comportamenti ingiuriosi, irriconoscenti e di immotivata avversione, tali da ledere gravemente il loro patrimonio morale ed affettivo, attuati con azioni consapevoli e volontarie, esasperate al punto da oltraggiare essi genitori sino a negare loro persino le visite ai nipoti. Tale ingiustificata animosità - sostenevano - giustificava il loro pentimento in qualità di donanti, rispetto ai compiuti atti di liberalità.

Lamentavano anche di aver subito un grave pregiudizio economico dal momento che L.A., socio ed amministratore della società di famiglia A.S. S.n.c., aveva operato una indebita operazione di giroconto-bonifico dalla società sul suo conto personale, per l'importo di Euro 135.000,00, appropriandosi così non solo degli utili della società, ma anche delle somme relative alle quote sociali appartenenti ai soci.

Chiedevano pertanto la revocazione della donazione per ingratitudine ex art. 802 c.c..

Si costituiva L.A. eccependo preliminarmente la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. per genericità ed indeterminatezza, nonché nel merito, l'infondatezza della domanda.

Il Tribunale di L'Aquila con la sentenza n. 894/2016, non ritenendo sussistenti i motivi, le condizioni ed i presupposti previsti dall'art. 801 c.c., rigettava la domanda attorea e condannava gli attori al pagamento in favore del convenuto delle spese di lite, liquidate in Euro 7.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge. Nella sentenza il Giudice rilevava, da una parte, che sul tema delle lamentate 'ingiurie', gli attori non avevano allegato alcuno specifico episodio lesivo; dall'altra, che sul tema del 'grave pregiudizio' al patrimonio dei donanti, l'istruttoria aveva fatto emergere pacificamente (come da scrittura privata del 28.03.2011 a firma A.L., A.D. ed A.G., soci della A.S. S.n.c.) l'inesistenza di crediti sociali, l'avvenuta estinzione di tutte le passività, nonché l'avvenuto riparto tra i soci delle attività sociali. Era emerso altresì dall'istruttoria l'effettuazione di un bonifico da parte di L.A., in favore della madre per l'importo di Euro 135.000,00, ancor prima della querela sporta dalla medesima in data 09.09.2011 e dell'avvio del procedimento penale nei confronti del figlio.

Nel proporre appello R.A. e G.A. censuravano la decisione del primo giudice affidando l'impugnativa ai seguenti motivi di appello:

1. Nullità e/o illegittimità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art.801 c.c.. Il giudice di primo grado, a dire di parte appellante, non aveva considerato che l'art. 801 c.c., oltre a prevedere per la revocazione della donazione i casi di indegnità di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'art.463 c.c., prevede anche la condotta di colui che ha gravemente ingiuriato il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui. Nel caso di specie, deduceva l'appellante, i comportamenti posti in essere consapevolmente e reiteratamente dal donatario integravano una fattispecie di 'ingiuria grave', ritualmente allegata nell'atto di citazione e per la cui dimostrazione

parte attrice aveva invocato l'ingresso della prova testimoniale, non accolta però dal giudice. A tale riguardo l'appellante riproponeva la detta prova, ritrascrivendo in calce all'atto di appello i capitoli di prova già articolati in primo grado.

2. Nullità e/o illegittimità della sentenza per errata ricostruzione e omessa considerazione (e motivazione) di allegazioni e prove di parte attrice. Il giudice di primo grado, a dire di parte appellante, non aveva rilevato il fraudolento tentativo di L.A. di arrecare al patrimonio dei genitori, coniugi in regime di comunione legale, un notevole danno economico. Deducevano gli appellanti, infatti, che L.A. - attraverso una indebita operazione di giroconto-bonifico in data 10.05.2011 - aveva distratto sul proprio conto corrente personale dei fondi sociali, nello specifico Euro 135.000,00, e che solo a seguito della proposizione della querela da parte dei genitori nei suoi confronti per appropriazione indebita, in data 09.09.2011, tale somma era stata restituita dall'appellato ai coniugi. Di ciò il giudice non aveva tenuto conto.

Si costituiva in appello L.A. eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnativa per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.. Nel merito invocava il rigetto dell'appello con vittoria delle spese del grado.

Preliminarmente la Corte è chiamata a pronunciarsi in merito alle eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate da parte appellata ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.. Le eccezioni sono infondate. Quanto all'art. 342 c.p.c., la Corte rileva che dalla lettura dell'atto non emerge una mancata esposizione degli elementi di fatto o una genericità delle censure, rilevandosi viceversa una sufficientemente puntuale indicazione delle parti appellate e delle modifiche richieste secondo quanto statuito dalla riforma del 2012 (si richiama sul punto Cass. civ. Sez. Unite Sent., 16/11/2017, n. 27199 secondo cui l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza però che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado). Quanto all'art. 348 bis c.p.c., non appaiono sussistere - come d'altro canto già valutato dalla Corte prima della trattazione della causa - i presupposti per la dichiarazione di inammissibilità per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento (stante la validità, indipendentemente dall'esito finale della valutazione, degli elementi offerti al giudizio per la confutazione delle avverse tesi).

Nel merito l'appello è infondato e non meritevole di accoglimento.

Sul primo motivo di appello la Corte rileva quanto segue. L'art.801 c.c., come è noto, richiede, per la proposizione della domanda di revocazione della donazione per ingratitudine, che il donatario abbia commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 463 c.c., ovvero si sia reso colpevole di ingiuria grave verso il donante, o abbia dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di quest'ultimo (o gli abbia rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti).

La domanda avanzata dagli attori, odierni appellanti, mirava, evidentemente, alla revocazione della donazione indiretta effettuata dai predetti in favore del figlio L.A. per essersi quest'ultimo reso colpevole di comportamenti ingiuriosi nei loro confronti (dall'aprile, circa, del 2011) e di comportamenti produttivi (dolosamente) di un grave pregiudizio economico. Ora, l'ingiuria grave

richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale il suo significato intrinseco e l'individuazione del bene leso, tuttavia si distacca dalle previsioni degli artt. 594 e 595 c.p. e consiste in un comportamento (esteriorizzato, dunque reso palese a terzi) suscettibile di ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante ed espressivo di un reale sentimento di avversione da parte del donatario, tale da ripugnare alla coscienza collettiva (si veda Cass. n.7487/2011; Cass. n.22013/2016). Tale presupposto non può essere desunto da singoli accadimenti che, pur risultando di per sé censurabili, per il contesto in cui si sono verificati e per una situazione oggettiva di aspri contrasti esistenti tra le parti, non possono essere ricondotti ad espressione di quella profonda e radicata avversione verso il donante che costituisce il fondamento della revocazione della donazione per ingratitudine (Cass. n.23077/2018).

Ciò detto, l'ingiuria grave richiamata dall'art.801 c.c. (ingiuria che, come detto, deve essere resa conoscibile a terzi), non può essere, è evidente, genericamente allegata dal donante nelle sue manifestazioni vaghe, ma richiede, viceversa, una puntuale e circostanziata esplicitazione, sia in termini di tempo che di luogo, attraverso fatti concreti e specifici.

Nel caso di specie, contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, il giudice, nell'esaminare con attenzione le allegazioni attoree, non ha rinvenuto tali fatti concreti e specifici, concludendo, correttamente, secondo una valutazione condivisibile dalla Corte, che "gli attori non hanno enunziato alcuna specifica circostanza di fatto utile ad integrare i presupposti richiesti ai fini della revocazione della donazione per ingratitudine. Il contenuto dell'atto introduttivo in proposito è estremamente generico".

Sostenere che l'espletamento delle prove testimoniali, non ammesse, avrebbe corroborato le tesi attoree è deduzione non condivisibile tenuto conto che i capitoli articolati da parte attorea nella memoria n.2, art.183, comma 6 del 25.09.2015, e riproposti in appello, sono, o non rilevanti (a nulla rileva ai fini dell''ingiuria grave' la circostanza di avere il convenuto accompagnato i figli anche dagli altri nonni), o addirittura confermativi dell'inesistenza di un atteggiamento di L.A. sfavorevole alla frequentazione nonni-nipoti ("vero che i sigg.ri R.A. e G.A. tutti i giorni, sin dalla nascita, avvenuta rispettivamente il 18/10/2005 e 18/08/2015 (dunque anche dopo l'aprile 2011, ndr) hanno badato ai due nipoti, figli del sig. L.A., nelle ore lavorative dei genitori"), o generici, sia, in fatto ("ha profferito nei confronti dei genitori frasi offensive"), sia, in termini di tempo ("in più occasioni", "in più circostanze"). Per tali motivi l'istanza istruttoria, reiterata in appello dai coniugi A., deve essere rigettata anche in questa sede.

Sul secondo motivo di appello la Corte rileva quanto segue. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23077/2018, ha chiarito che il grave pregiudizio al patrimonio del donante dolosamente arrecato dal donatario, quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, deve essere causato con il deliberato proposito di danneggiare il donante e tenendo altresì conto della situazione economica di quest'ultimo. Occorre comunque che si tratti di comportamenti frutto esclusivamente dell'animosità e dell'avversione nutrite dal donatario avverso il donante.

Nel caso di specie, dall'esame degli atti e documenti prodotti non appare emergere un comportamento da parte di L.A. dolosamente pregiudizievole del patrimonio dei genitori.

Ciò che emerge, viceversa, è che con scrittura privata del 28.03.2011, a firme A.L., A.D. ed A.G. (autenticate per Notar M.S., repertorio n. 9447, registrato il 20.04.2011), i soci della società di famiglia, la A.S. s.n.c. "riconoscono non doversi far luogo alla messa in liquidazione, non esistendo crediti sociali ed essendo stato già provveduto prima d'ora alla estinzione di tutte le passività ed al riparto tra essi soci delle attività sociali". Emerge altresì la restituzione del capitale sociale, pari ad Euro 37.420,00, in favore di A.G., a mezzo bonifico della A.S. s.n.c. del 29.03.2011; ed emerge, ancora, la restituzione ad A.G., a mezzo bonifico bancario del 01.08.2011, n.(...) (circostanza peraltro confermata da parte attorea nell'atto di appello a pag.14) dell'importo di Euro 135.000,00, dalla medesima ritenuto indebitamente sottratto dall'appellato alla società familiare in data 10.05.2011, con una operazione di giroconto-bonifico ritenuta non consensuale.

La Corte non ritiene il comportamento dell'A.-figlio, alla luce dei fatti allegati e della documentazione prodotta, giustificativo di una revocazione della donazione per motivi economici, tenuto conto che:

a) la domanda attorea in tal senso è carente di allegazione, ancor prima che di prova, del fatto lamentato;

b) metà dell'importo di Euro 135.000,00, asseritamente sottratto con dolo da L.A., risulta per tabulas essere stato comunque versato da quest'ultimo alla sorella D. (doc. 4, fasc. di primo grado parte convenuta) nell'ambito della regolamentazione dei rapporti tra i soci;

c) non si è verificata, di fatto, alcuna indebita sottrazione di denaro, stante la sollecita restituzione di quanto era stato fatto confluire dal figlio L. nel patrimonio personale dello stesso: dunque non si rileva, nei fatti, un pregiudizio economico in capo agli appellanti;

d) la situazione patrimoniale dei genitori-attori - per le movimentazioni di denaro contingenti ai fatti di causa dai medesimi attivate - appare evidentemente solida;

e) ai fini della revoca, è richiesta la ricorrenza di entrambi i requisiti, dolo e grave pregiudizio al patrimonio del donante (Cass. n.17212/2020). Come detto alla lett.a), nessuna allegazione, tantomeno prova, del 'grave pregiudizio' e del 'dolo' nell'operato di L.A. si rinviene in atti a corroborare la domanda attorea (senza contare che nell'ordinanza di archiviazione del procedimento penale a carico di L.A. emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di L'Aquila - ordinanza richiamata dalla stessa parte appellante - la vicenda viene qualificata come una "mera questione civilistica, tra i due fratelli (dunque, L.A. e D.A., nessun riferimento ai rapporti tra madre e figlio) in relazione alla spettanza di somme relative ad una società nella quale entrambi rivestono la qualità di soci").

L'appello deve pertanto essere rigettato.

Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.

Ai sensi dell'art. 1 comma 17 della L. n. 228 del 2012, che ha modificato l'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002 con l'inserimento del comma 1 quater (in base al quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis) è altresì dovuto da parte appellante il versamento di tale ulteriore somma.

P.Q.M.

la Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando:

1) rigetta l'appello;

2) condanna R.A. e G.A. a rimborsare a L.A. le spese del grado che liquida in Euro 6.615,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;

3) dichiara che l'appellante è tenuto al versamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.

Così deciso in L'Aquila, nella Camera di Consiglio da remoto dell'11 maggio 2021.

Depositata in Cancelleria il 19 maggio 2021.